

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata

“EASY-FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”,

in breve **“EASY-FIT A.S.D.”**

L'Associazione ha sede in Sirmione via Caravaggio 6/A (BS).

L'Associazione ha la facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie in altre città d'Italia o all'estero con delibera del consiglio direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione si ispira e conforma ai principi dell' associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione, esclusa ogni finalità lucrativa, e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, ha per oggetto esclusivo l'esercizio, l'organizzazione e la promozione di attività sportive a livello dilettantistico nell'ambito delle discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pilates sala pesi corsi tonificazione e ballo, la valorizzazione di ogni forma di attività in campo sportivo attraverso lo svolgimento di propaganda sportiva e l'organizzazione di tutte le attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e della pratica degli sport in tutte le loro forme. Tali attività verranno svolte anche nei confronti di persone disabili o con handicap motori sempre con finalità socio-assistenziale e solidaristica.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, l'associazione potrà:

- Organizzare ed attuare programmi ed attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse, nonché per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento delle discipline sportive sopra elencate;
- Organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito delle sopracitate discipline sportive.

Nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale principale sopra esposto l'associazione non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 n. 586, alla quale l'associazione resterà del tutto estranea.

Al fine di raggiungere l'oggetto sociale, e quindi in via esclusivamente strumentale all'oggetto principale sopradescritto, l'associazione potrà altresì:

- Assumere in proprio la gestione e conduzione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, di piscine e strutture tecnico – sportive per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette discipline, curandone anche tutti gli aspetti collaterali, direttamente o a mezzo concessione o ricezione in affitto, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi, gestione di centri benessere e istituti di bellezza;

- Promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione in affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- Svolgere operazioni ed attività relative ad ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi ove la stessa opera;
- Compiere operazioni di acquisto di immobili da destinare allo svolgimento delle attività sportive di cui all'oggetto sociale;
- Gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- Sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali;
- Richiedere ed assumere mutui e finanziamenti di ogni genere da enti pubblici e/o privati.
- Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale primario, l'associazione potrà altresì procedere al compimento di tutte quelle operazioni, anche di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, che fossero ritenute dall'organo amministrativo pertinenti all'oggetto sociale e/o utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto o per l'ampiezza della partecipazione non ne risulti modificato lo scopo primario sopra enunciato.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti Leggi, a professioni protette e che pertanto potrà essere svolta, esclusivamente a livello personale, da professionisti persone fisiche iscritti negli appositi Albi od Ordini professionali.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate o degli enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello dell'Assemblea generale. La domanda di ammissione si intende

validamente accolta qualora il consiglio direttivo non emetta un provvedimento di rigetto o rifiuto entro 24 ore dalla presentazione della domanda stessa.

5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associativo minorenne.

6. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettiva del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento., se esistente.

3. E' espressamente sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria;

- Morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; la cessazione della qualifica di socio per morosità alla scadenza del predetto termine è automatica, senza necessità di formale delibera di esclusione da parte degli organi associativi.

- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso. Non compete al socio radiato il rimborso della quota annuale già versata.

4. L'associato escluso per morosità può essere riammesso in qualità di socio a far data dalla presentazione della nuova domanda di ammissione, ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto, e nel rispetto di tutte le disposizioni statutarie e del consiglio direttivo.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. In alternativa all'affissione dell'avviso di cui sopra è valida anche la convocazione, purché con la lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione degli eventuali regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

ART. 11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le specifiche maggioranze previste per lo scioglimento all'art. 24 del presente statuto.

3. Trascorsa un'ora dalla convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le specifiche maggioranze previste per lo scioglimento all'art. 24 del presente statuto.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. In alternativa all'affissione dell'avviso di cui sopra è valida anche la convocazione, purché con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 5 membri che viene stabilito dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente e se ritenuto opportuno, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili,

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad un esito aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART. 14 – DIMMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 15 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri senza formalità.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci; fatta salva la legittimità della disposizione dell'articolo 4 punto 4 circa l'ammissione con delibera verbale senza esplicita formalizzazione.

- Redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;

- Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

- Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- Adottare i provvedimenti di radiazione ed esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

- Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 18 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, se nominato, dà esecuzioni delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi pervio mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

ART. 21 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente determinato dall'Associazione).

ART. 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 23 – SEZIONI

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, al fine perseguire finalità sportive ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dal Coni.

ART. 24 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

2. Per quanto riguarda la regolamentazione delle Associazioni sportive relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e art. 90 Legge 289/02 e successive modifiche.

3. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti

Il presente Statuto è stato approvato dall' assemblea straordinaria dei soci in data...*01.08.2016*

Il presidente dell' assemblea

Corrado Paoletti

Il segretario dell' assemblea

Stefano Paoletti

Seguono le firme dei soci presenti

[Signature]
[Signature]
[Signature]

